

STATUTO ANTEAS – ONLUS BERGAMO

Il sottoscritto Sig. Bombardieri Vincenzo, quale Presidente dell'"Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS BERGAMO – in conformità a quanto disposto dalla Legge 266/1991, dalla legge Regionale 22/93 inerenti le Organizzazioni di volontariato, e a seguito di idonea delibera dell'Assemblea dei Soci in data 31 marzo 2006

d i c h i a r a

che lo Statuto di ANTEAS BERGAMO è divenuto il seguente

STATUTO ANTEAS

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "**Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà "ANTEAS BERGAMO -**, che in seguito sarà denominata l'Organizzazione, con sede in Bergamo Via G.Carnovali n.88/a .

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto ed è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, nonché della Legge Regionale 22/93. Da ciò discende la sua qualificazione di "Organizzazione di volontariato", che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell'art. 10 DLgs 4 dicembre 1997, n. 460. La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate.

L'Organizzazione in forza del presente Statuto e disponendo di un proprio bilancio ha una sua autonomia formale, territoriale, funzionale, organizzativa ed economica ed opera in rete di solidarietà con le altre Associazioni Antea Nazionale, Regionali, Territoriali.

L'Organizzazione può aderire con delibera del Consiglio Direttivo ad altre Organizzazioni o Associazioni aventi analoghe o identiche finalità.

Art. 2 - Scopi

L'Organizzazione non ha fini di lucro. Con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti intende perseguire, in via esclusiva, scopi di solidarietà sociale concretizzantesi in attività istituzionali

come meglio specificate nel successivo art. 3, riguardanti la promozione socioculturale e l'integrazione sociale delle persone anziane in pensione o comunque in stato di bisogno.

In particolare, l'Organizzazione per sviluppare la propria azione solidaristica si propone di operare nei seguenti settori:

1. Assistenza sociale e sociosanitaria;
2. Formazione;
3. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
4. Promozione della cultura e dell'arte.

Art. 3 - Finalità

L'Organizzazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale ed ha come oggetto la promozione delle forme aggregative tramite attività di volontariato che veda la persona svantaggiata, in particolare quella anziana, protagonista, valorizzandone la soggettività ed il ruolo nella società.

Per raggiungere tali finalità l'Organizzazione intende:

- 1 - Promuovere e gestire tutte quelle iniziative assistenziali, sociali culturali e ricreative in grado di garantire la completa realizzazione della personalità degli anziani e della loro condizione, così da favorire l'effettiva integrazione degli stessi ed impedire l'emarginazione.
- 2 - Promuovere e gestire servizi di assistenza per anziani al fine di favorire l'affermarsi di una cultura che limiti ogni forma di istituzionalizzazione ed ospedalizzazione delle persone in difficoltà.
- 3 - Realizzare e gestire progetti che mirano a dare interesse e stimolo per sé e per gli altri agendo in ambito culturale, ricreativo, turistico e sportivo. A questo scopo l'Organizzazione promuoverà e favorirà la nascita di gruppi di animazione.
- 4 - Realizzare, coinvolgendo i destinatari, momenti di studio ricerca documentazione e formazione utile al miglioramento delle qualità dei servizi promossi e gestiti dall'Organizzazione.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Organizzazione, sempre per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi in materia, può acquistare o prendere in affitto, nonché ricevere in donazione le necessarie attrezzature, strutture ed impianti idonei alla migliore esecuzione delle attività sociali.

Per questo e per altre attività connesse, l'Organizzazione può stipulare convenzioni e compiere tutti gli atti finanziari amministrativi e legali e concludere operazioni di natura mobiliare ed immobiliare con enti ed istituti pubblici e privati, finanziari ed economici, facendo ricorso a tutte le disposizioni di legge Europee, nazionali o regionali vigenti e future, che operino a favore delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato.

Art. 4 - Aderenti

Sono aderenti dell'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Analogamente possono aderire all'Organizzazione con delibera dei propri organi, le associazioni, gli enti, le organizzazioni che si ispirano agli stessi principi di solidarismo e perseguono le stesse analoghe finalità.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e comporterà l'iscrizione nel libro dei soci.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Il recesso o esclusione ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso e sarà comunicato ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

Gli aderenti possono essere chiamati al versamento di un contributo annuale associativo deliberato dal Consiglio Direttivo che stabilisce anche il termine entro il quale il versamento deve essere effettuato.

Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di dimissioni o comunque in ogni caso di perdita dalla qualifica di aderente.

Ciascun aderente ha diritto di:

- partecipare alle Assemblee, se in regola col versamento del contributo associativo, e di votare direttamente o per delega per la nomina degli Organi sociali statutariamente previsti, per l'approvazione dei Bilanci e dei programmi di attività, per l'approvazione e modificazione dell'Atto costitutivo dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ciascun aderente ha il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare il contributo associativo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Organi Sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- L'Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei revisori dei conti.

Gli organi direttivi e esecutivi ed i Collegi di controllo e garanzia restano in carica quattro anni e comunque fino alla approvazione del Bilancio del quarto esercizio, e possono essere riconfermati

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente stesso.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno n. 5 componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea, in sessione straordinaria, deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In ogni caso la convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno dieci giorni prima della data della prima convocazione, mediante lettera inviata agli aderenti e/o affissione di avviso nella Sede Sociale e/o a mezzo stampa, sempre con l'indicazione oltre che dell'ordine del giorno, della data della prima e seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega. I componenti gli Organi sociali non possono essere portatori di delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16 per il caso di modifiche all'Atto Costitutivo, allo Statuto, allo scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere, in sessione straordinaria, le richieste di modifica dello statuto;
- fissare l'ammontare del contributo associativo a carico degli aderenti per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'organizzazione senza che con ciò si instauri un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di 13 ad un massimo di 25 componenti. Resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Con specifiche delibere delegare il Presidente ed altri Consiglieri;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali entro il mese di marzo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dalla Assemblea, promuovendo l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente e il Consiglio di Presidenza.
- nominare l'eventuale Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalla disponibilità prevista dal bilancio;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quadriennio in caso di vacanza del Direttivo stesso, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento prolungato o di cessazione, le relative funzioni sono assunte dal Consiglio di Presidenza che convoca il Consiglio Direttivo per la approvazione della relativa delibera. Qualora si verifichi il caso di impedimento o assenza definitiva, il Consiglio provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nelle attività gestionali ed ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- predisporre lo schema del progetto di Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro i termini statutariamente previsti;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo dell'eventuale personale dipendente.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati, anche tra non aderenti, dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i Revisori dei conti.

Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata, distribuita a tutti gli aderenti.

Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio effettuate nel corso del quadriennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 12 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi.

Esso giudica ex bono ed equo senza formalità di procedure.

Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Organizzazione.

Art. 14 - Patrimonio - Entrate

Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi volontari dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Art. 15 - Il bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

L'esercizio cui si riferisce il bilancio coincide con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs 4 Dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 16 - Modifiche Statutarie - scioglimento dell'Organizzazione

Le proposte di modifica all'Atto Costitutivo o allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea convocata in sessione straordinaria da uno degli organi e da almeno un quinto degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata in sessione straordinaria con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal previsto Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, alla Legge n. 266 dell'11.8.1991, alla legislazione regionale della Lombardia sul volontariato, al D.Lgs n. 4 del dicembre 1997, n. 460, e alle loro eventuali variazioni.

—